



# COMUNE DI TORRE PELLICE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Ufficio demografici - elettorale

## NUOVE DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI DIVORZIO

### 1) Accordo di separazione o di divorzio consensuale davanti all'Ufficiale dello Stato Civile

L'art. 12 della legge 162/2014 introduce il nuovo istituto dell'**accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'Ufficiale dello Stato Civile a partire dall'11 dicembre 2014.**

In particolare i coniugi possono chiedere congiuntamente all'Ufficiale dello Stato Civile di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici.

Per la proposizione della domanda di divorzio occorrono **12 mesi** dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e **6 mesi** nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.

### Condizioni

**Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:**

- Siano residenti a Torre Pellice, tutti e due o almeno uno dei due;
- Oppure abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Torre Pellice;
- Oppure, se sposati all'estero, abbiano trascritto a Torre Pellice l'atto di matrimonio;
- Non abbiano figli comuni minori o maggiorenni incapaci, o con grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.

L'accordo non può contenere, in alcun modo e sotto alcuna forma, riferimenti ai rapporti patrimoniali (economici e finanziari) tra i coniugi. Va pertanto escluso dall'accordo davanti all'Ufficiale dello Stato Civile qualunque patto relativo a rapporti patrimoniali, ad esempio l'uso della casa coniugale e qualsiasi divisione di denaro o beni immobili e mobili.

### Modalità

I coniugi devono presentarsi insieme davanti all'Ufficiale dello Stato Civile e hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia.

I coniugi interessati a redigere l'atto di separazione o di divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato Civile devono **prenotare l'appuntamento.**

## Documenti da presentare

- Per la separazione personale: documento d'identità dei coniugi e dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- Per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio: documento d'identità dei coniugi, dichiarazione sostitutiva di certificazione e copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex art. 6 della legge 162/2014;
- Ricevuta del versamento del diritto fisso.

## Conferma dell'accordo

Per dare validità all'accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all'Ufficiale dello Stato Civile (non prima di 30 giorni dalla redazione del primo atto) per confermarlo. L'Ufficiale dello Stato Civile comunicherà ai coniugi la data per la conferma. La mancata comparizione dei coniugi a questo appuntamento rende invalido l'accordo. In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.

## Costo

Il costo è di 16 Euro a titolo di diritto fisso da versare mediante:

Bonifico alla Tesoreria Comunale INTESA SAN PAOLO SPA Filiale di Luserna San Giovanni

IBAN: IT13 Z030 6930 6011 0000 0046 026 IBAN valido dal 01/01/2022;

### **OPPURE**

- Versamento su c.c.p. n. 30907109 intestato COMUNE DI TORRE PELLICE – SERVIZIO TESORERIA;

CAUSALE: Diritto fisso per accordo di separazione o divorzio.

## **2) Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (art. 6 legge 162/2014)**

La legge prevede all'art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per parte per le **soluzioni consensuali** di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Per la proposizione della domanda di divorzio occorrono **12 mesi** dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e **6 mesi** nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.

**La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti.**

**L'accordo può contenere patti di natura patrimoniale (economici e finanziari) tra i coniugi.**

L'avvocato, una volta formalizzato l'accordo delle parti secondo le previsioni di legge, provvederà alla trasmissione al Comune competente

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura **deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato** per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.